

Penale Ord. Sez. 3 Num. 35436 Anno 2019

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 11/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CARUSO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/05/1990

avverso la sentenza del 28/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Giuseppe Caruso ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/02/2018 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del 13/03/2013 del GUP del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui al capo B della rubrica (detenzione, a fine di cessione a terzi, di 25 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo D della rubrica (illegale detenzione di armi comuni da sparo), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi A (cessione gratuita di uno "spinello" ad un minorenne) e C (coltivazione illecita di due piante di marijuana) nella misura di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa, confermando nel resto.

1.1. Con il primo motivo, relativo al reato di cui al capo A della rubrica, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento della relazione di servizio dei carabinieri operanti e dell'interrogatorio del correo, prove che smentiscono la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza nella parte in cui sostiene che il minorenne acquirente aveva avuto un colloquio anche con il Caruso.

1.2. Con il secondo motivo, relativo al reato di cui al capo B della rubrica, deducendo che l'offensività della condotta è stata affermata dalla Corte di appello in mancanza di accertamento sull'idoneità della pianta a produrre un effetto drogante, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e il travisamento della prova, non corrispondendo a verità che le piante fossero in avanzato stato di crescita e con parecchie ramificazioni.

1.3. Con il terzo ed il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen. perché le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono state negate in base a reati commessi successivamente ai fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite penali; lo impone l'argomento di diritto devoluto con il secondo motivo.

3. La Corte di appello ha ritenuto offensiva la condotta di coltivazione delle due piante di marijuana (l'una alta un metro e con diciotto rami, l'altra, alta 1,15 mt., con venti rami) in considerazione della loro avanzata fase di crescita. A tal



fine la sentenza cita il principio di diritto secondo il quale «ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico» (Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, Rv. 270495).

3.1. Il ricorrente deduce il travisamento della prova sul rilievo che non risulta che le piante fossero in stato di avanzata fase di crescita con parecchie ramificazioni ma non allega il verbale della prova travisata sul punto, con conseguente impossibilità di porre ulteriormente in discussione il dato di fatto posto dalla Corte di appello a fondamento della propria decisione.

3.2. Resta, dunque, la questione di diritto.

3.3. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti integra il reato di cui all'art. 28, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere dalla finalità della condotta e dalla natura domestica o meno della coltivazione. Quel che conta, ai fini dell'integrazione del reato, è che la condotta rechi in sé un nucleo minimo di offensività, anche potenziale (cfr., sul punto, Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 23992, secondo cui «ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile»).

3.4. Sulla declinazione del concetto di "offensività in concreto", però, la giurisprudenza di questa Corte si è divisa seguendo due diversi filoni interpretativi pur gemmati dalla comune premessa che la pianta sia quantomeno conforme al modello botanico vietato.

3.5. In sintesi, secondo un primo indirizzo, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, *non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato* che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato (Sez. 3, n. 36037 del 22/02/2017, Compagnini, Rv. 271805; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Pezzato, Rv. 265641; Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170).

3.6. Secondo un diverso orientamento, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze

stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, *ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto* e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 35654 del 28/04/2017, Nerini, Rv. 270544; Sez. 53337 del 23/11/2016, Trabanelli, Rv. 268695; Sez. 6, n. 52547 del 22/11/2016, Losi, Rv. 268938; Sez. 6, n. 25057 del 10/05/2016, Iaffaldano, Rv. 266974; Sez. 3, n. 23881 del 23/02/2016, Damioli, Rv. 267382).

3.7. Premesso che la conformità della pianta al tipo botanico non è in contestazione, la Corte di appello, munendosi del principio di diritto affermato dal secondo degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, ha ritenuto l'offensività in concreto della condotta in base al grado di maturazione delle due piante. Il ricorrente contesta la correttezza giuridica di tale conclusione invocando l'applicazione dell'opposto indirizzo ermeneutico che non si "accontenta" della mera conformità al tipo botanico ma pretende l'accertamento in concreto della idoneità della piantina a produrre effetto drogante. La questione, del resto, era stata devoluta in appello in termini sostanzialmente sovrapponibili, avendo l'imputato dedotto: a) la totale mancanza di infiorescenze, sintomo di assenza di principio attivo; b) il mancato accertamento della idoneità in concreto delle piantine a produrre un effetto drogante.

3.8. Trattandosi di questione di diritto che ancora oggi costituisce motivo di contrasto in sede di legittimità, il Collegio reputa necessario sottoporla alle Sezioni unite formulando il seguente quesito di diritto: *«se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, è sufficiente che la pianta sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato».*

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, l'11/06/2019.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Luca Ramacci